

**MODIFICA E INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER L'ADOZIONE E
L'AGGIORNAMENTO DEI CODICI DI RETE PER L'ATTIVITÀ DI TRASPORTO E
DISPACCIAMENTO E PER I CONFERIMENTI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE 17 LUGLIO 2002, N. 137/02**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 ottobre 2005, n. 223/05, per la modifica della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02

14 novembre 2005

Indice

1	INTRODUZIONE	4
1.1	Finalità.....	4
1.2	Riferimenti normativi.....	4
1.3	L'attuale disciplina di aggiornamento dei codici di rete di trasporto	6
1.4	L'attuale procedura di conferimento della capacità di trasporto.....	6
2	INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 137/02	7
2.1	La proposta dell'Autorità in materia di procedura per l'adozione e l'aggiornamento del codice di rete.....	7
2.2	La proposta dell'Autorità in materia di conferimenti di capacità di trasporto.....	7
	ALLEGATO 1.....	9

PREMESSA

Il presente documento per la consultazione illustra le proposte presentate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) al fine di uniformare i criteri di predisposizione e di aggiornamento dei codici di rete per il trasporto a quelli previsti per le attività di stoccaggio e di rigassificazione di Gnl, nonché per consentire i conferimenti anche nel mese di settembre di ogni anno.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte alternative in merito agli argomenti della consultazione.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le osservazioni e le proposte, entro e non oltre il **5 dicembre 2005**.*

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione gas
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel.: 02-65.565.284
fax: 02-65.565.266
e-mail: gas@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

1 INTRODUZIONE

1.1 Finalità

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) si propone di consultare i soggetti interessati al fine di definire modalità di predisposizione e aggiornamento dei codici di rete per l'attività di trasporto che prevedano la partecipazione degli utenti attraverso la costituzione di un apposito Comitato di consultazione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00.

In tal modo si uniforma la disciplina relativa all'aggiornamento dei codici di rete per il trasporto alla disciplina predisposta dall'Autorità in materia di adozione e aggiornamento dei codici di stoccaggio e di rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl), consentendo una più attiva partecipazione delle parti interessate ai processi di predisposizione e modifica dei codici di rete.

Inoltre l'Autorità si propone di consultare i soggetti interessati sulla possibilità di estendere al mese di settembre la procedura del conferimento annuale di capacità di trasporto, prevedendo una diversa tempistica per la presentazione delle richieste e per l'assegnazione delle capacità di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con i gasdotti esteri, e per l'assegnazione delle capacità presso tutti gli altri punti del sistema di trasporto.

Ciò, al fine di lasciare agli utenti un margine di tempo per formalizzare i contratti di fornitura successivamente al conferimento della capacità di importazione, e richiedere le relative capacità in uscita e in riconsegna dal sistema in ragione di tali contratti.

Si precisa che la nuova tempistica per i conferimenti di capacità recepisce le necessità degli utenti e delle imprese di trasporto.

Entrambe le proposte di integrazione e modifica sono state richieste da imprese e operatori del sistema gas.

1.2 Riferimenti normativi

Con la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02), l'Autorità ha predisposto le garanzie di accesso al servizio di trasporto e le norme per la predisposizione dei codici di rete per l'attività di trasporto, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00).

L'articolo 19 della citata deliberazione prevede disposizioni in materia di predisposizione e aggiornamento del codice di rete; in particolare l'articolo 19, comma 2, prevede che "l'impresa di trasporto procede alla predisposizione e all'aggiornamento del codice di rete sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate".

Tale disposizione è stata recepita dalle imprese di trasporto Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas) e Società Gasdotti Italia Spa (di seguito: SGI) nelle procedure di aggiornamento contenute nei propri codici di rete, questi ultimi approvati con

delibere dell’Autorità, rispettivamente, 1 luglio 2003, n. 75/03, e 12 dicembre 2003, n. 144/03, e successivi aggiornamenti.

Con la deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05), recante garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio, l’Autorità ha disposto che l’impresa di stoccaggio predisponga e aggiorni il codice di stoccaggio sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate, in tal modo affermando lo stesso principio di trasparenza e non discriminatorietà previsto per i codici di rete per il trasporto; ma, in più, ha specificato i termini di detta procedura prevedendo la costituzione, da parte di ogni impresa di stoccaggio, di un “Comitato di consultazione”, ossia di un organo di consultazione in rappresentanza di utenti del sistema, imprese di trasporto, imprese di distribuzione e consumatori finali (articolo 19).

Tale Comitato di consultazione esprime all’impresa di stoccaggio pareri, non vincolanti, sulla proposta di codice e sulle successive modifiche ed integrazioni, nonchè propone all’impresa di stoccaggio i necessari aggiornamenti al codice a seguito di cambiamenti del quadro normativo di riferimento o a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato.

L’impresa di stoccaggio trasmette all’Autorità il parere o le proposte di aggiornamento ricevute da parte del Comitato di consultazione, contestualmente all’invio della proposta di codice di stoccaggio e delle successive modifiche e integrazioni.

La medesima procedura è prevista anche per la predisposizione e l’aggiornamento dei codici di rigassificazione, come disciplinato dall’articolo 15 della deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05, recante garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione.

La previsione di un Comitato di consultazione è in linea anche con quanto previsto per l’aggiornamento del codice di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, di cui all’articolo 63, commi 3 e 4, della delibera n. 250/04.

Per quanto riguarda la disciplina del conferimento della capacità di trasporto, l’articolo 9 della deliberazione n. 137/02 prevede che il conferimento sia effettuato per le capacità di trasporto per il servizio di trasporto continuo, annuale e pluriennale, entro l’1 settembre di ogni anno, con effetto dall’1 ottobre successivo (per il conferimento di capacità pluriennale, con effetto dall’inizio del secondo anno termico successivo), e che le richieste di conferimento siano presentate entro l’1 agosto del medesimo anno per il conferimento annuale, ovvero entro l’1 agosto del secondo anno anteriore a quello nel quale il conferimento è effettuato, nel caso di conferimenti pluriennali.

Anche per il servizio di trasporto interrompibile, è prevista la cadenza del conferimento entro l’1 settembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 10 della deliberazione n.137/02

Infine, per quanto riguarda i punti di entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, l’articolo 16, comma 2, della deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2005, n. 178/05 stabilisce che la capacità di trasporto sia conferita all’operatore del terminale nella misura da questi richiesta.

1.3 L'attuale disciplina di aggiornamento dei codici di rete di trasporto

Recependo le indicazioni dell'articolo 19 della deliberazione n. 137/02 e secondo lo schema di codice di rete allegato alla deliberazione stessa, le imprese di trasporto Snam Rete Gas e SGI hanno previsto un capitolo del proprio codice dedicato alla disciplina dell'aggiornamento del codice stesso (capitolo 23, del codice di rete Snam Rete Gas, e capitolo 22 del codice di rete SGI).

La disciplina applicata sostanzialmente rispetta il principio affermato dalla deliberazione n. 137/02 di lasciare anche alle parti interessate la possibilità di esprimersi in merito al codice di rete con osservazioni e proposte di aggiornamento.

Tutti i soggetti, *comprese* naturalmente le imprese di trasporto, possono avanzare proposte di modifica ovvero di aggiornamento ai codici di rete: tali proposte vengono rese pubbliche dalle imprese di trasporto nei propri siti web, ed è stabilito un margine di tempo nel quale tutti i soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni.

Al termine del periodo di consultazione, o contestualmente ad esso, le imprese di trasporto trasmettono, ovvero notificano, le proposte di aggiornamento all'Autorità, insieme alla valutazione delle proposte nonché alle motivazioni a base degli aggiornamenti proposti, e alle eventuali osservazioni pervenute dall'esterno.

Le tempistiche per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati e per la trasmissione delle proposte all'Autorità dipendono anche dalla tipologia degli aggiornamenti, essendo necessario in alcuni casi recepire con tempestività le proposte, al fine di adattare il codice a nuove disposizioni normative, oppure a mutate condizioni del mercato, o ancora al fine di correggere il testo del codice, onde evitare interpretazioni errate delle clausole contrattuali stesse.

In questi due anni di vigenza dei codici di rete per il trasporto, è pervenuto un numero elevato di proposte di aggiornamento presentate dalle imprese di trasporto, in particolare da Snam Rete Gas, la quale al fine di gestire le proposte ha anche predisposto uno strumento informatico sul proprio sito internet (il "Paggio"). L'elevato numero di proposte ha richiesto una gestione quasi giornaliera delle proposte da parte dell'Autorità.

In occasione dell'esame di alcune proposte di aggiornamento, sono giunte all'Autorità osservazioni da parte di soggetti esterni che chiedevano un maggiore coinvolgimento al processo di determinazione e di valutazione delle proposte stesse. Inoltre, alcune associazioni di imprese hanno chiesto di uniformare i criteri di predisposizione e aggiornamento dei codici di rete per il trasporto con quelli previsti per lo stoccaggio e la rigassificazione.

1.4 L'attuale procedura di conferimento della capacità di trasporto

L'applicazione della procedura per il conferimento di capacità di trasporto con le cadenze descritte al paragrafo 1.2 ha evidenziato la necessità di non escludere il mese di settembre dalla campagna dei conferimenti, in particolare con riguardo al conferimento presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto.

Si è osservato che la tempistica prevista dalla deliberazione n. 137/02 per il conferimento presso i punti di entrata interconnessi con l'estero è efficace ed è in linea con le assegnazioni che vengono effettuate sui gasdotti esteri: le richieste da parte degli

importatori sono presentate con puntualità entro l'1 agosto. Invece, per quanto riguarda altri punti, quali i punti di riconsegna, si è in presenza di ritardi nella presentazione delle richieste, per cui le imprese di trasporto si ritrovano, all'1 settembre, con numerosi punti non ancora assegnati.

Ciò dipende principalmente dal fatto, evidenziato dagli operatori stessi, che tipicamente i contratti di fornitura con i clienti intermedi e finali sono stipulati anche nel corso del mese di agosto, una volta che gli shipper hanno la certezza di disporre di capacità a sufficienza per servirli.

La necessità di effettuare queste assegnazioni presso tutti i punti di riconsegna ha determinato, negli scorsi anni, il ricorso da parte delle imprese di trasporto a una procedura di nuova assegnazione, nel corso del mese di settembre, delle capacità non conferite in prima istanza nel mese di agosto. Una procedura di conferimento definita impropriamente "ad anno termico avviato", per capacità che decorrono in realtà dall'inizio dell'anno termico.

Ne consegue la necessità di una revisione della procedura di conferimento con riguardo alla tempistica.

Infine è opportuno ricordare che, in corrispondenza del punto di entrata interconnesso con il terminale di Panigaglia, la capacità di trasporto anche per l'anno termico 2005-2006 è stata conferita alla società Gnl Italia Spa.

2 INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 137/02

2.1 La proposta dell'Autorità in materia di procedura per l'adozione e l'aggiornamento del codice di rete

Per quanto illustrato nel precedente paragrafo 1, al fine di consentire una più attiva partecipazione delle parti interessate ai processi di aggiornamento del codice di rete per il trasporto, nonché al fine di uniformare le procedure di adozione e aggiornamento del codice di rete agli altri codici in via di predisposizione, in particolare ai codici di stoccaggio e di rigassificazione, l'Autorità propone di integrare le norme dell'articolo 19 della deliberazione n. 137/02, con la previsione di un Comitato di consultazione, che abbia funzione consultiva nei confronti dell'impresa di trasporto, che sia costituito dall'impresa di trasporto stessa e la cui composizione abbracci una rappresentanza di tutti i soggetti del sistema: imprese di stoccaggio, di rigassificazione, di distribuzione, utenti del servizio di trasporto e consumatori finali.

L'impresa di trasporto dovrebbe inoltre prevedere una procedura per l'aggiornamento della composizione del Comitato stesso, in ragione di eventuali mutate condizioni del sistema (laddove, per portare un esempio, un membro del comitato non abbia più i requisiti per poter partecipare al comitato stesso in quanto non è più utente del sistema, oppure nel caso debba essere inserito un nuovo membro a seguito dell'entrata in attività di nuove società per la gestione di nuove infrastrutture).

2.2 La proposta dell'Autorità in materia di conferimenti di capacità di trasporto

Per quanto esposto nel paragrafo 1.4 del presente documento, si propone di modificare la procedura del conferimento separando la fase del conferimento delle capacità dei punti di importazione dalla fase di conferimento delle capacità presso i restanti punti,

quali punti di entrata dalle produzioni nazionali, punti di uscita, punti di riconsegna, hub stoccaggi.

Il conferimento delle capacità presso i punti di importazione potrebbe mantenere la tempistica attualmente in vigore:

- richieste presentate entro l'1 di agosto di ogni anno per il servizio di trasporto continuo e interrompibile, annuale e pluriennale (in quest'ultimo caso, naturalmente, con l'anticipo di due anni);
- conferimento effettuato entro il mese di agosto di ogni anno, con effetto a partire dall'1 ottobre successivo (o con decorrenza due anni dopo, nel caso dei conferimenti pluriennali);
- modalità di assegnazione-conferma-eventuale riassegnazione delle capacità di trasporto, come attualmente in uso nel codice di rete Snam Rete Gas.

Il conferimento di capacità per tutti gli altri punti potrebbe essere effettuato nel corso del mese di settembre, con termine ultimo per la presentazione delle richieste entro l'1 settembre ed effetto a partire dall'1 ottobre.

La capacità presso i punti di importazione non assegnata da Snam Rete Gas (ovvero non confermata dai richiedenti) in prima battuta entro il 21 agosto, così come da procedura attuale del codice di rete di Snam Rete Gas (capitolo 5, § 4.1.2), potrebbe essere richiesta - contestualmente alla capacità sugli altri punti - entro l'1 settembre, di modo da poter ottimizzare per quanto possibile l'utilizzo delle capacità in importazione dall'inizio dell'anno termico.

L'Allegato 1 riporta uno schema delle modifiche ed integrazioni agli articoli 9, 10, 19 della deliberazione n. 137/02, sulle quali i soggetti interessati sono chiamati a esprimere il proprio parere.

Si pone inoltre il problema di prevedere l'armonizzazione delle procedure di conferimento della capacità di rigassificazione presso i terminali di Gnl, previste nella deliberazione 1 agosto 2005 n. 167/05., con le procedure di conferimento previste nella deliberazione n. 137/02. Su questo aspetto si sollecitano valutazioni e proposte da parte dei soggetti interessati.

Allegato 1

Schema di deliberazione recante “modifica e integrazione dei criteri per l’adozione e l’aggiornamento dei codici di rete per l’attività di trasporto e dispacciamento e per i conferimenti di capacità di trasporto di cui alla deliberazione n. 137/02”

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

[...]

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02):
 - a. all’articolo 9, i commi 9.1 e 9.2 sono modificati e integrati come segue:

“9.1 Nei punti di entrata interconnessi con l’estero, l’impresa di trasporto conferisce le capacità per il servizio di trasporto continuo entro il mese di agosto, con le seguenti modalità:

 - a) ai soggetti richiedenti, che siano titolari di contratti di importazione pluriennali, per periodi non superiori a cinque anni termici nei punti di entrata interconnessi con l’estero, con effetto dall’1 ottobre del secondo anno successivo;
 - b) in tutti gli altri casi, per periodi di un anno termico, con effetto dall’1 ottobre del medesimo anno.

9.1-*bis* Nei punti diversi da quelli di cui al comma 9.1, l’impresa di trasporto conferisce le capacità per il servizio di trasporto continuo entro il mese di settembre, per periodi di un anno termico, con effetto dall’1 ottobre del medesimo anno.

9.2 Le richieste di conferimento dovranno essere presentate all’impresa di trasporto:

 - a) per il conferimento di cui al comma 9.1, lettera a), entro l’1 agosto del secondo anno anteriore a quello nel quale viene effettuato il conferimento;
 - b) per il conferimento di cui al comma 9.1 lettera b), entro l’1 agosto del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento;
 - c) per il conferimento di cui al comma 9.1-*bis*, entro l’1 settembre del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento.

9.2-*bis* Nei punti di entrata interconnessi con l’estero, la capacità di trasporto che risulti ancora disponibile al termine del conferimento di cui al

comma 9.1, può essere richiesta entro l'1 settembre del medesimo anno nel quale viene effettuato il conferimento con effetto dall'1 ottobre successivo.”;

b. all'articolo 10, il comma 10.1 è modificato come segue:

“10.1 L'impresa di trasporto conferisce la capacità per il servizio interrompibile entro il mese di settembre di ogni anno, con effetto dall'1 ottobre del medesimo anno.”

c. all'articolo 19, il comma 19.2 è integrato come segue:

“19.2 L'impresa di trasporto procede alla predisposizione e all'aggiornamento del codice di rete sulla base di una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate, che prevede l'istituzione di un organo tecnico di consultazione in rappresentanza degli utenti del sistema, tra i quali: utenti del servizio di trasporto, imprese di stoccaggio, imprese di distribuzione e consumatori finali (di seguito: Comitato di consultazione). La composizione del Comitato di consultazione è definita dall'impresa di trasporto, nel rispetto del principio di non discriminazione degli interessi coinvolti e della neutralità del servizio.”;

d. all'articolo 19, dopo il comma 19.2 sono inseriti i seguenti commi:

“19.3 La proposta di composizione è trasmessa all'Autorità che entro 30 (trenta) giorni dalla data di trasmissione della proposta, verifica il rispetto dei criteri di cui al comma 19.2. Qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, la composizione del Comitato di consultazione si intende verificata.

19.4 Il Comitato di consultazione:

- esprime pareri non vincolanti sulla proposta di codice e sulle successive modifiche ed integrazioni al medesimo;
- propone all'impresa di trasporto gli aggiornamenti che si rendano necessari a seguito di cambiamenti del quadro normativo e regolamentare di riferimento nonché a seguito di mutate condizioni tecniche e di mercato.

19.5 L'impresa di trasporto trasmette all'Autorità il parere o le proposte di aggiornamento ricevute da parte del Comitato di consultazione, contestualmente all'invio della proposta di codice di rete e delle successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00.”;

e. all'articolo 19, il comma 19.3 è rinominato comma 19.6;

2. di prevedere che le imprese di trasporto che sono già dotate di un codice di rete approvato dall'Autorità, trasmettano le proposte di composizione del Comitato di

consultazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Punto di discussione n.1: Condividete l'opportunità di separare i termini di conferimento delle capacità presso i punti di entrata interconnessi con l'estero dagli altri punti?

Punto di discussione n.2 : Ritenete necessario che ogni impresa di trasporto costituisca un proprio Comitato di consultazione, oppure che si preveda un unico Comitato per l'intero sistema di trasporto?

Punto di discussione n.3: Nel caso in cui ogni impresa di trasporto costituisca un proprio Comitato, ritenete che nella sua composizione debbano rientrare anche rappresentanti delle altre imprese di trasporto?